



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Rossella Incardona GIUDICE
Maria Amoruso GIUDICE rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 92-1/2025 R.G. P.U. promosso da:

~~[REDACTED]~~ C.F. PL ~~[REDACTED]~~ nata a ~~[REDACTED]~~ (NA) il ~~[REDACTED]~~ residente a Oleggio (NO) in ~~[REDACTED]~~; rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Ladislao Tintori ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Arese (MI), Via Monte Grappa n. 9/B, giusta procura in atti;

Parte ricorrente

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co. 2. e 3, C.C.I.I., avendo il ricorrente la propria residenza in Oleggio, comune rientrante nel circondario di questo Ufficio giudiziario;

premesso che, come il Tribunale, ha già avuto modo di affermare concordemente con la giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022) dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, deve escludersi la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio con soggetti diversi dai debitori ricorrenti, atteso che il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi non ricorrente nel caso di specie;

rilevato che:

- a) la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019;
- b) la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019);
- c) non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019;
- d) al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.;
- e) il ricorso risulta corredata della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto che:

- i) la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n. 14/2019 ed è dunque ammissibile;

b) ex art. 268, co. 4, C.C.I.I., il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice, che vive da sola, tenuto conto dei redditi mensilmente conseguiti e, d'altro canto, delle spese di locazione e delle verosimili effettive spese di mantenimento della persona della ricorrente, possa essere fissato in euro 1.300,00 netti mensili; mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

c) il pignoramento di quota dello stipendio eseguito dai creditori è inopponibile alla presente procedura di liquidazione, essendo essa assimilabile a quella fallimentare (e ora alla procedura di liquidazione giudiziale) relativamente alla quale la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato a norma dell’art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi dell’art. 44 L. Fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l’assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L’assegnazione, infatti, non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, in quanto, avendo essa luogo salvo esazione, l’effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere riconlegata l’efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell’inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l’ipotesi prevista dall’art. 56 legge fall., il principio della “par condicio creditorum”, la cui salvaguardia costituisce la “ratio” della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l’assegnazione coattiva del credito ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest’ultimo”* (v. Cass. n. 1227/2016, Cass. n. 10867/2020);

d) dalla Certificazione Unica 2025 per l’anno 2024 emerge che la sig.ra Polcini percepisce reddito da attività dipendente di euro 23.529,16 annui lordi che è da considerarsi acquisibile alla procedura quale “bene futuro”, detratte le somme necessarie al fabbisogno personale della debitrice;

e) la sig.ra Polcini è altresì proprietaria dell’immobile sito in Tradate via Rossini, categoria A/3 e C/6, acquistato nel 2008 e gravato da ipoteca per mutuo ipotecario; il ricavato dalla vendita di tale immobile è da considerarsi acquisibile – previa autorizzazione e nella misura stabilita dal G.D. – alla procedura quale “bene futuro”;

f) la ricorrente ha chiesto che sia esclusa dalla liquidazione o, in subordine, autorizzato l’utilizzo sino alla conclusione della stessa, dell’autovetture Fiat targata ~~CAZ99V~~ immatricolata nel 2002 (acquistata nel 2018) nonché dell’autovetture Opel targata ~~DX360Y~~ immatricolata nel 2010 (acquistata nel 2010), in quanto trattasi di auto del tutto prive di valore commerciale e liquidatorio in considerazione della tipologia di mezzi e della vetustà; in proposito, il Tribunale rileva che ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. d) CC.II sono escluse dalla liquidazione *“le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”*. Nel caso di specie ai predetti veicoli deve essere attribuita una impignorabilità soltanto relativa ai sensi dell’art. 515 c.p.c., sicché essi, salvo che per manifesta antieconomicità, dovranno essere inclusi nella liquidazione ed il ricavato impiegato per il soddisfacimento del ceto creditorio. Cionondimeno, attesa la natura dei veicoli quali beni strumentali per la produzione di attivo a beneficio della massa, il Collegio, in conformità al disposto dell’art. 270, comma 2, lett. e) CC.II. ritiene che sussistano gravi e specifiche ragioni per consentire alla ricorrente il perdurante utilizzo di UNA DELLE DUE AUTOVETTURE fino a quando esse non verranno eventualmente poste in liquidazione, quale ultimo atto prima della chiusura della procedura (la

restante vettura, salvo antieconomicità, sarà immediatamente inserita tra i beni da liquidare, anche per evitare di sostenere spese per manutenzione, bolli, assicurazione);

- ex art. 270, co. 2, lett. b) del d. lgs n. 14/2019 deve essere nominato liquidatore l'O.C.C. di cui all'art. 260 C.C.II.
- ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **ANGELA PORCINI** (C.F. ~~PLCNGL60T56F839Z~~), nata a Napoli (NA) il ~~16/02/1960~~ residente a Oleggio (NO) in ~~Via San Stefano 202~~

NOMINA

giudice delegato Rossella Incardona e liquidatore l'O.C.C. avv. Laura Maria Luisa Noro;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di una delle auto di proprietà della ricorrente (Fiat targata ~~CAS200~~ immatricolata nel 2002 o Opel targata ~~BLZ360~~ immatricolata nel 2010), fino a quando esse non verranno eventualmente posta in liquidazione, quale ultimo atto prima della chiusura della procedura;
- la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;

FISSA

ex art. 268, co. 4, C.C.I. il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice in complessivi euro **1.300,00** netti mensili (12 mensilità), salvo modifiche dovute al mutare delle condizioni personali e di reddito della ricorrente che il liquidatore segnalerà prontamente al giudice delegato;

DISPONE

che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio:
i) trattenga, da subito, la somma che può essere messo dalla ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

ii) comunichi senza ritardo al datore di lavoro:

- che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;

- che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
- che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, la somma eccedente il fabbisogno personale, come qui indicato, salvo rideterminazione del giudice delegato

DISPONE

- l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;
- che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, co, 4, C.C.I.I.;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni

MANDA

alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025

Il Presidente
Andrea Ghinetti

Il Giudice rel.
Rossella Incardona